



**PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO
TRA
IL TRIBUNALE DI ENNA
E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"**

Il Presidente del Tribunale di Enna, dr.ssa Miriam D'Amore,

e

Il Presidente dell'Università degli Studi di Enna "Kore", prof. Cataldo Salvatore Salerno, nell'interesse del Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università degli Studi di Enna "Kore";

vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari;

visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei);

visto il D.M. 270/2004;

visto l'art. 16 del D.LGS. 17 novembre 1997, n. 398, modificato dalla L. 13 febbraio 2001, n. 48, sulle convenzioni per lo svolgimento delle attività pratiche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai;

visto l'art. 7 del D.M. 21 dicembre 1999, n. 537, in materia di stage e tirocini presso le sedi giudiziarie;

vista la deliberazione n. 292 del 19 luglio 2017 della Giunta regionale siciliana sulle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome";

visto lo Statuto dell'Università degli studi di Enna "Kore";

visto il Regolamento Didattico di Ateneo;

Vista la circolare prot.DOG. n. 199613.U del 12 settembre 2023;

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICA

Art. 1

Finalità e oggetto della collaborazione

Ai sensi dell'articolo della legge 18 giugno 1997, n. 196, il Tribunale di Enna si impegna ad accogliere presso i propri Uffici giudiziari i laureati iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Sicilia centrale e gli studenti regolarmente iscritti al Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università degli Studi di Enna "Kore" ai fini dello svolgimento di attività di stage, tirocinio e delle attività didattiche integrative, comunque denominate.

Alle superiori attività formative potranno accedere coloro i quali abbiano conseguito il titolo di laurea, triennale o magistrale, presso uno dei Corsi di Studi di Area 12 (Scienze giuridiche) incardinati nel sopra menzionato Dipartimento (i.e. Giurisprudenza, Scienze politiche e delle relazioni internazionali) entro cinque anni dalla data di conseguimento del titolo medesimo.



Art. 2

Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di accesso alle attività di stage e tirocinio i seguenti soggetti:

- I laureati iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Sicilia centrale di questa Università;
- Gli studenti che abbiano conseguito un numero di CFU utile per le iscrizioni al V anno, per il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza o al III anno per il Corso di Laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

La domanda deve essere presentata presso la Segreteria di Facoltà che, verificato il possesso dei suddetti requisiti in capo al candidato, la trasmette all'UKEPASS, *Ufficio tirocinio e Job placement dell'Università degli Studi di Enna "Kore"*, che provvede ai sensi dell'art. 3 della presente Convenzione.

L'UKEPASS è responsabile della trasmissione periodica delle domande di stage e tirocinio formativo dei soggetti aventi diritto ex artt. 1 e 3 alla segreteria della presidenza del Tribunale di Enna.

Il Tribunale di Enna provvede alla selezione dei candidati, nel rispetto delle relative norme di legge e di quelle sull'ordinamento giudiziario, nonché alla successiva distribuzione dei tirocinanti e degli stagisti (di seguito "allievi") tra i propri Uffici, secondo le esigenze di servizio e nei limiti della disponibilità dei medesimi.

Art. 3

Modalità e durata di svolgimento della collaborazione

I Magistrati cui sono affiancati gli allievi e sotto la cui direzione è svolta l'attività di *stage* e tirocinio sono scelti, dal Tribunale di Enna, tra coloro che abbiano dichiarato la propria disponibilità alle attività formative degli uditori giudiziari, nel rispetto della relativa normativa. Gli stessi firmeranno, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito diario rilasciato agli allievi e, alla fine di ciascun periodo formativo, sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte esprimendo per iscritto un giudizio sintetico di valutazione.

I Magistrati che seguono gli allievi non sono esentati, neppure parzialmente, dall'attività giudiziaria.

Le attività di *stage* e tirocinio hanno durata semestrale, salvo l'eventuale riduzione ad un minimo di quattro mesi o l'estensione ad un massimo di otto mesi, giustificate da particolari circostanze che saranno valutate e congiuntamente approvate dai Responsabili dell'attività medesima.

Gli allievi sono tenuti a frequentare l'Ufficio Giudiziario di assegnazione un giorno a settimana, se laureandi, due giorni a settimana, se laureati; fatte salve particolari circostanze – che saranno valutate e congiuntamente approvate dai Responsabili dell'attività medesima – che potranno giustificare una frequenza con tempi diversi.

Art. 4

Obblighi ed attività degli specializzandi

I tirocinanti devono essere in possesso e rispettare i doveri morali e di condotta previsti dall'art. 35, co. 6, del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165.



Gli allievi parteciperanno alle attività di udienza nonché alle ulteriori attività proprie degli Uffici giudiziari, sotto la supervisione del Giudice preposto alle attività pratiche.

I tirocinanti devono:

- Sottoscrivere la “scheda di progetto” nella quale saranno indicati i loro compiti e l’articolazione, oraria e settimanale, del loro impegno;
- Svolgere le attività previste ed osservare scrupolosamente le istruzioni del Magistrato affidatario;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute negli uffici giudiziari;
- Impegnarsi, per iscritto, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso l’Ufficio Giudiziario nonché quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 UE e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
- La violazione dell’obbligo sarà segnalata all’Ordine professionale cui sia eventualmente iscritto l’allievo, o all’Ufficio di Presidenza del Dipartimento di Scienze economiche e giuridiche, per gli adempimenti di relativa competenza.
- Produrre una relazione finale sulle attività svolte.

Art. 5

Responsabili della convenzione

L’Università degli Studi di Enna “Kore” indica, quale responsabile, il Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e giuridiche dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.

Il Tribunale di Enna indica quale responsabile, il Suo Presidente *pro tempore*.

La periodica sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata, tempestivamente, all’altra parte.

La convenzione esclude qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione sugli applicativi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all’accesso ai dati.

La convenzione esclude altresì la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta dell’Amministrazione rispetto a pretese di qualunque natura.

Art. 6

Copertura assicurativa

L’Università degli Studi di Enna “Kore” garantisce nei confronti dei laureati iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Sicilia centrale che frequentano Corsi da essa attivati e degli studenti regolarmente iscritti la copertura assicurativa, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti per gli infortuni sul lavoro, per le malattie professionali e per la responsabilità civile delle attività oggetto della presente Convenzione. La presente convenzione non può comportare nessun onere, neppure indiretto, a carico del Ministero della Giustizia, ivi compresa la copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile anche verso terzi. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, il Tribunale di Enna si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche che provvederà a comunicarlo agli istituti assicurativi individuati (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).

Art. 7

Sicurezza



TRIBUNALE DI ENNA



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Gli Uffici Giudiziari, a cui competono gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., si impegnano a garantire allo specializzando le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente, sollevando l'Università da qualsiasi onere di verifica.

Art. 8

Controversie

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione, in caso contrario si conviene che competente sia il Foro di Enna.

E' esclusa la possibilità di rivalsa da parte del soggetto stipulante la Convenzione nei confronti del Ministero della Giustizia, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici.

Art. 9

Oneri economici

Dell'attività prestata dai tirocinanti, in esecuzione della presente convenzione, non può derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro – né subordinato, né autonomo – tra il personale utilizzato e l'Amministrazione.

La presente convenzione non comporta alcun onere economico a carico dei contraenti.

Art. 10

Durata e revisione

La durata della presente convenzione è valevole, dalla data della stipula, per tre anni accademici, a far data dall'A.A. 2025/2026, salvo risoluzione.

La convenzione potrà essere risolta da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o pec, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

La Convenzione prevede quali cause di scioglimento del rapporto quelli di cui all'art. 6 della circolare prot.DOG. n. 199613.U del 12 settembre 2023, a cui si fa integrale riferimento.

In tutti i casi di scioglimento della convenzione è esclusa la possibilità di accordare qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Enna,

Il Presidente del Tribunale di Enna

Dott.ssa Miriam D'Amore

Il Presidente dell'Università degli Studi di Enna "Kore"

Prof. Cataldo Salvatore Salerno